



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 199 del 21/06/2022 – 28/07/2022 Udienza pubblica del 21/06/2022
Massima: 1	Titolo Lavoro – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Incentivi occupazionali e possibilità di concessione in base al requisito della residenza del lavoratore - Violazione della libertà di circolazione delle persone, in collegamento con il principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale. Testo Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 77, comma 3-quater.1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18, introdotto dall'art. 73 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 maggio 2021, n. 6, per violazione degli artt. 3 e 120, primo comma, della Costituzione. La Corte si è più volte espressa su disposizioni che limitavano l'accesso a determinate provvidenze sociali o misure di assistenza sulla base del criterio della residenza sul territorio regionale per un periodo prolungato, ammettendo la possibilità, in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili, di introdurre criteri selettivi per l'accesso, utilizzando il requisito della residenza, ma solo a condizione che sussista un ragionevole collegamento tra tale requisito e la funzione del servizio al cui accesso fa da filtro. Bisogna distinguere, inoltre, tra benefici diretti (graduatorie e criteri preferenziali), volti a distribuire nel tempo i destinatari del beneficio medesimo, così da incidere sulla tempistica, senza che ne sia precluso l'accesso, e benefici indiretti (incentivi occupazionali, graduatorie o criteri preferenziali) che si traducono, di regola, in un fattore preclusivo dell'accesso al beneficio. Ed è proprio questo il caso in specie : risulta infatti irragionevole il collegamento di un incentivo occupazionale destinato al datore di lavoro ed il requisito della residenza del lavoratore, così come risulta irragionevole valorizzare il radicamento territoriale per riassorbire le eccedenze occupazionali, limitando di



	fatto la mobilità di chi non risiede nella regione (Cfr. sentenze n. 281/20 e 44/20).
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 73 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14/05/2021, n. 6 Parametri costituzionali Artt. 3 e 120, primo comma, Costituzione.
Massima: 2	Titolo Lavoro – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Incentivi occupazionali e possibilità di concessione in base al requisito della residenza del lavoratore - Lamentata violazione del giudicato costituzionale - Non fondatezza della questione. Testo Viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma 3-quater.1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall'art. 73 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 136 della Costituzione. L'art. 77, comma 3-quinquies, già oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale (Sent. 281/20), fissava un criterio (la residenza ultraquinquennale nel territorio regionale) idoneo a regolamentare ed eventualmente precludere, l'accesso al beneficio, mentre quella il esame, prevede unicamente la possibilità - fatti salvi i requisiti di accesso già stabiliti per legge - di modulare l'ammontare degli incentivi occupazionali sulla base del domicilio fiscale nel territorio regionale. Pertanto non si ravvisano i presupposti di una violazione od elusione del precedente giudicato che, invece, ricorrono quando la nuova disposizione ne riproduce un'altra dichiarata incostituzionale, ovvero che ne persegue anche indirettamente il risultato (Cfr. sent. n. 164/20- 57/19 -101/18).
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 73 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14/05/2021, n. 6 Parametri costituzionali Art.136 Costituzione.

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it